

CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (d'ora innanzi denominata "Università"), con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA 01131710376, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Francesco Ubertini, domiciliato presso la sede dell'Ateneo medesimo, indirizzo PEC scriviunibo@pec.unibo.it, debitamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione,

E

Istituto Nazionale di Astrofisica - (d'ora innanzi denominato "INAF) con sede legale in Roma, Viale del Parco Mellini, 84, C.F. 97220210583, P. IVA 06895721006 rappresentato dal Presidente prof. Marco Tavani, domiciliato per la sua carica presso la sede di INAF indirizzo PEC inafsedecentrale@pcert.postecert.it medesimo debitamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione,

di seguito denominate congiuntamente anche "le Parti"

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, INAF è un Ente pubblico nazionale di Ricerca, ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, contabile, statutaria, organizzativa e regolamentare, è vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "Ministero" o "MUR") e promuove sinergie con le Università e altri Enti di Ricerca nazionali, internazionali ed esteri e con il mondo dell'impresa;
- ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, INAF ha il compito di promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica e di valorizzarne le applicazioni interdisciplinari, di diffondere e divulgare i relativi risultati,

di favorire il trasferimento tecnologico verso l'industria;

– ai sensi dell'art. 26 comma 3 del proprio Statuto, per assolvere ai propri fini istituzionali, l'INAF si avvale di proprio personale, nonché di personale dipendente di Università, Istituti di istruzione secondaria, Istituzioni di ricerca, altre amministrazioni pubbliche, mediante incarico di ricerca scientifica o tecnologica o di collaborazione tecnica, attribuito secondo le modalità di cui al Regolamento del Personale, previo assenso degli Enti da cui il personale dipende;

– ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Regolamento del Personale, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, INAF, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del decreto di riordino e dall'articolo 27 dello Statuto, si avvale anche di personale delle Università o di altri Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, associato alle proprie attività.

– INAF intende favorire, sia con l'utilizzo di proprie risorse, sia tramite l'acquisizione di risorse nell'ambito di programmi competitivi nazionali e internazionali, la promozione e lo sviluppo delle attività di interesse comune e contribuire alla formazione di figure professionali altamente qualificate attraverso il supporto ai corsi di laurea triennali e magistrali, ai corsi di dottorato, ai corsi di perfezionamento, alle scuole di specializzazione e ai master;

– INAF intende promuovere la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede, altresì, mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale e internazionale;

– INAF detiene, a titolo di comodato gratuito una porzione di spazi dell'Università siti in Bologna Via Piero Gobetti n. 93/3 (piani S1-T-1-2-3-4-5 e relativa area urbana esterna pertinenziale) in forza di scrittura privata trascritta il 02/01/2007 Reg.Gen.n. 88 Reg.Part.n. 65 e atto modificativo registrato a Bologna Ufficio delle Entrate 2°, il

28/12/2018 N.26920;

- in data 05/05/2017 è stato stipulato il “Protocollo d’Intesa Rep. n. 2933/2017 per lo sviluppo dello studio della Fisica nei campus universitari dell’Università di Bologna” tra l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, anche, in nome e per conto del Centro Nazionale Ricerca e Sviluppo Tecnologie Informatiche e Telematiche (CNAF), la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) (Decreto del Presidente INAF 12/2017 del 3 Febbraio 2017);
- tra le Parti è stata stipulata la “Convenzione per l’attivazione e il funzionamento del Corso di dottorato di ricerca in Astrofisica” tra l’Università e INAF relativa al 36, 37 e 38 ciclo;
- ai sensi dello Statuto emanato il 13.12.2011 D. R. n. 1203/2011 e ss.mm.ii, l’Università promuove la didattica e la ricerca, garantendo l’elaborazione, l’innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società e stipula accordi con soggetti pubblici e privati per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l’Università affida le proprie ricerche istituzionali sull’Astronomia al Dipartimento di Fisica e Astronomia – Augusto Righi - (DIFA), che svolge le proprie attività sia a livello nazionale, sia internazionale;
- l’Università svolge le proprie attività e ricerche sull’Astronomia e la Fisica a Bologna presso i seguenti Plessi:
 - Irnerio (con sede in Via Irnerio n. 46),
 - Navile (con sede in Via Gobetti n. 93, 93/2),
 - Berti Pichat (con sede in Via Berti Pichat 6/2);
- l’Università intende caratterizzare i Plessi di cui sopra come Campus della Scienza, in cui il proprio personale possa svolgere le proprie attività di ricerca e didattica in sinergia

- con quello di altri Enti di Ricerca, realizzando e favorendo una collaborazione attiva e continuativa;
- è interesse delle Parti continuare e ulteriormente sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni; arricchire le attività di formazione universitaria con l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata, favorire l'alta formazione consentendo la partecipazione di INAF all'attivazione e realizzazione di corsi di dottorato ai sensi dell'art.2 del DM 8 febbraio 2013, n. 45 in convenzione o in consorzio, il finanziamento di borse di dottorato e assegni di ricerca, favorire la collaborazione dei rispettivi ricercatori e docenti nell'attività didattica e nella ricerca sulla base dell'art 6 co. 11 della L. n. 240/2010 e delle restanti norme applicabili;
 - le Parti riconoscono l'opportunità di consolidare le collaborazioni esistenti e di sviluppare nuove forme di collaborazione, considerata l'attuale collocazione della sede dell'**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna – OAS** (Navile - Via Gobetti 93/3), struttura di ricerca di INAF responsabile dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica in astrofisica;
 - è interesse delle Parti sviluppare gruppi di ricerca congiunti in astronomia e astrofisica nell'ambito del Plesso Navile;
 - l'art. 15 della Legge n. 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano stipulare accordi di collaborazione per disciplinare attività di interesse comune;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - PREMESSE

1.1 - Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 OGGETTO E MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE

2.1. La presente convenzione stabilisce il quadro per le collaborazioni tra le parti per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione, nell'ambito delle attività di didattica e formazione, della terza missione.

Lo svolgimento delle attività miranti a dare attuazione alla collaborazione sarà disciplinato attraverso successivi e specifici progetti e piani di attività, nonché attraverso la stipula di accordi attuativi tra le Parti, stipulati, per l'Università, attraverso il DIFA e/o le altre strutture interessate. I detti accordi attuativi determineranno:

- le attività congiunte, la durata del programma/progetto e le risorse umane, finanziarie e strumentali che ciascuna Parte destinerà allo svolgimento delle attività di interesse comune;
- il responsabile per ciascuna delle Parti, che avrà la funzione di supervisionare le attività e di essere referente;
- l'eventuale contributo a carico di finanziatori terzi e la sua distribuzione, in conformità alle regole disposte dal soggetto finanziatore e dall'accordo di finanziamento;
- la ripartizione dei compiti e gli eventuali obblighi e responsabilità derivanti dall'esecuzione delle attività a carico delle Parti;
- gli aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza, proprietà intellettuale, pubblicazioni, obblighi di riservatezza e disciplina della privacy per l'utilizzo dei dati;
- le modalità di monitoraggio delle attività di interesse comune, le modalità di verifica dei risultati raggiunti e del loro utilizzo e disseminazione.

ART. 3 – REFERENTI DELL'ESECUZIONE

3.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per l'Università, al Direttore del

Dipartimento di Fisica e Astronomia – Augusto Righi (d’ora innanzi denominato Dipartimento), per INAF al Direttore dell’Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna.

3.2 – La collaborazione oggetto della presente Convenzione potrà essere estesa ad altri Dipartimenti o Strutture di ricerca dell’Università, a tale proposito le Parti potranno convenire alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.

ART. 4 – IMPEGNI RECIPROCI DI COMUNICAZIONE E CONSULTAZIONE

4.1- Qualora una delle Parti decida di attuare piani di ricerca e/o di organizzare attività scientifiche (laboratori, corsi, centri, ecc.) che rientrano nei fini istituzionali dell'altra Parte, mediante personale e finanziamenti propri, s’impegna a darne comunicazione e a consultarsi preventivamente con l’altra Parte per eventuali realizzazioni comuni.

ART. 5 -FINANZIAMENTI

5.1 - Ogni anno INAF può prevedere:

- un contributo per il cofinanziamento di eventuali programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale, coinvolgenti personale universitario associato, ai sensi del successivo art. 10, con incarico di ricerca, proposti dall’Università ex lege n. 537/93 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- un contributo annuo per il finanziamento o il cofinanziamento di borse di dottorato aggiuntive i cui termini e modalità potranno essere regolati da apposita Convenzione per un minimo di due borse di dottorato all’anno;
- un contributo annuo per il cofinanziamento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22 L. n. 240/10 (nel seguito detti: assegni di ricerca) che l’Università deliberi annualmente in settori di interesse INAF.

5.2 -I contributi di cui al presente articolo non potranno comunque di norma superare

l'importo annuo iscritto nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'INAF - Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna.

ART. 6 – COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E DIDATTICA

6.1 – Considerato che i programmi di ricerca di INAF possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale del personale universitario, INAF potrà, col consenso degli interessati, previo parere favorevole del Dipartimento di appartenenza e nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, assegnare annualmente, al suddetto personale, associateure o affiliazione alle proprie attività di ricerca. INAF non assume alcun impegno oneroso per il finanziamento delle associateure e/o affiliazione e per i locali necessari all'espletamento degli incarichi stessi.

6.2 - L'espletamento delle associateure e affiliazione deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni, salvo riduzioni dei carichi didattici secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la Programmazione didattica e dalla specifica normativa di Ateneo.

6.3 – Gli incarichi di cui ai precedenti commi potranno essere assegnati anche a personale universitario in quiescenza, nel rispetto dei vincoli di legge in materia e secondo modalità concordate con INAF, che, al riguardo, prende atto che l'Università non assume alcun impegno per le risorse e i locali necessari all'espletamento degli incarichi stessi.

6.4 – INAF prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382/80, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art 6 comma 11 della L.30 dicembre 2010, n. 240, nonché dall'art. 20 D. Lgs.04/06/2003, n.138.

6.5 - L'Università può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, personale di INAF a supporto della propria attività scientifica e didattica, previa comunicazione al Direttore di INAF OAS di Bologna e con il consenso dell'interessato.

6.6 – Il personale di ricerca di INAF, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti, presso l'Università secondo le norme previste dai regolamenti di Ateneo. Il personale di INAF che abbia stipulato con l'Università un contratto per attività di insegnamento ovvero sia stato nominato cultore della materia, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di Ateneo vigenti in materia può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di laurea e laurea magistrale, di specializzazione, master e di dottorato di ricerca e può essere relatore delle dissertazioni delle Lauree e delle tesi delle Lauree Magistrali. Può altresì far parte dei collegi di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca.

6.7 – Ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria Struttura, comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la Parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.

6.8 - INAF - OAS di Bologna e l'Università, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consentono reciprocamente, compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca ed in conformità ai propri regolamenti, l'accesso ai rispettivi locali e l'utilizzo dei rispettivi servizi tecnici.

ART. 7 IMPEGNI INFORMATIVI

7.1 – L'INAF e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni

opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

7.2 Il personale universitario affiliato ad INAF dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università, sia l'affiliazione ad INAF in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

ART. 8 PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

8.1 – Ciascuna Parte resterà proprietaria esclusiva dell'eventuale conoscenza detenuta preesistente all'inizio delle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione.

8.2. Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione delle attività di ricerca svolte nel quadro della presente Convenzione, che siano il frutto del contributo inventivo di entrambe le Parti, resteranno di proprietà comune delle Parti, fatta salva l'eventuale diversa disciplina applicabile in dipendenza di specifici accordi nell'ambito di progetti collaborativi finanziati da terzi. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. L'Università e l'INAF possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà e all'uso dei risultati inventivi.

8.3- Le Parti si impegnano a sottoscrivere appositi accordi che disciplinano la titolarità dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale sui risultati congiunti, ivi incluso il trasferimento delle rispettive quote di titolarità, l'uso e lo sfruttamento dei suddetti diritti e

la gestione delle eventuali procedure di registrazione e/o brevettazione.

8.4 - Le Parti mantengono comunque un diritto d'uso gratuito, senza limiti di tempo e di territorio sui suddetti risultati, per le proprie finalità istituzionali di ricerca e di didattica e per scopi scientifici, con esclusione di finalità commerciali.

8.5- Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti e oggetti di proprietà dell'altra Parte, che fossero stati comunicati in virtù della presente Convenzione e che, al momento della comunicazione, siano stati espressamente e per iscritto dichiarati di natura riservata.

ART. 9 PRIVACY

9.1 – Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che le riguardano saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti ai fini dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal Contratto (operazioni contabili, di pagamento e di fatturazione) e dei connessi adempimenti normativi. Ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento rivolgersi all'altra, presso le rispettive sedi indicate nel Contratto, per esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) quali, ad esempio, ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che la riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o la cancellazione, la limitazione, la portabilità, l'opposizione e la profilazione.

ART. 10 DOMICILIAZIONE LEGALE E CONTROVERSIE

10.1 – Per qualsiasi comunicazione inerente il presente accordo, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate in epigrafe.

10.2 Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione, che non siano di competenza esclusiva del giudice amministrativo, saranno in ogni caso risolte da un

Collegio arbitrale, composto dal Rettore dell'Università, dal Presidente di INAF e da un terzo membro nominato di comune accordo.

ART. 11 DURATA

11.1 - La presente Convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Tale Convenzione potrà essere rinnovata, per una pari durata, previo accordo scritto tra le Parti.

ART 12. SOTTOSCRIZIONE E IMPOSTE

12.1 - La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale, in difetto di contestualità spazio-temporale, ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., ed è soggetta a registrazione in caso d'uso. L'imposta di bollo, a carico dell'Università di Bologna e di INAF in parti uguali, è assolta in modo virtuale dall'Università di Bologna con autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. INAF si impegna a corrispondere all'Università di Bologna - entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di validità del presente atto - un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

Per l'Università

Per INAF

IL RETTORE

IL PRESIDENTE

(Prof. Francesco Ubertini)

(Prof. Marco Tavani)

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE